

IL LAVORO ACCESSORIO IN DIRITTURA D'ARRIVO

ASSINDATCOLF AL TAVOLO DI LAVORO

Il 22 maggio scorso Assindatcolf, insieme alle altre Associazioni datoriali, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed ai rappresentanti dell'Inps, dell'Inail e di "Italia Lavoro", è stata invitata dall'On.le Battafarano presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per approfondire il tema relativo al lavoro accessorio.

Alla presenza dell'On.le Battafarano, il dott. Rodolfo Giorgetti, responsabile di Italia lavoro, che per conto del Ministero segue la fase di sperimentazione del progetto "Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio (POA)", ha illustrato ai presenti lo stato attuale del progetto di utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito del lavoro domestico ed ha richiesto pareri e impressioni da coloro che operano nel settore.

**INVIATE LE VOSTRE E-MAIL A:
segreteria@assindatcolf.it**

Al termine della riunione le Associazioni sono state invitate a fornire suggerimenti e contributi per avviare la fase di sperimentazione del progetto.

Assindatcolf ha sottolineato le peculiarità del settore domestico ed ha proposto una serie di osservazioni e modifiche che renderebbero l'attuale disciplina sul lavoro accessorio più confacente alle esigenze del nostro comparto, soprattutto al fine di limitarne un uso improprio.

Presupposto del lavoro accessorio è la natura meramente occasionale della prestazione lavorativa, prestazione che può essere svolta a favore di più beneficiari.

Occorre tenere presente che nel rapporto di lavoro domestico, quando lo stesso venga svolto con prestazione di lavoro "ad ore", per cui il lavoratore può svolgere prestazioni che vanno da 1 ora a 40 ore di lavoro a settimana, è possibile che l'orario venga espletato nell'arco temporale di un solo giorno alla settimana, soddisfacendo, peraltro, pienamente le esigenze del datore di lavoro. In questi casi, quindi, l'orario ridotto (poche ore settimanali) non può essere inteso come part-time rispetto al massimo delle ore lavorabili nella settimana (40 ore), ma come effettiva e completa prestazione di lavoro.

Nell'attuale formulazione del decreto legislativo, il massimale di € 5.000,00 per committente nel corso di un anno solare risulta troppo elevato. Infatti, con l'attuale valore nominale del buono di € 10,00 (€ 7,50 netti al lavoratore), il datore di lavoro può ottenere prestazioni di lavoro per un totale di 500 ore annue, con una media di 10 ore a settimana, valori che nel settore domestico non possono ricondursi ad una prestazione occasionale, bensì ad una prestazione che può soddisfare una piena esigenza del datore di lavoro e che

peraltro rappresenta attualmente la maggior parte dei rapporti di lavoro in essere.

A nostro avviso, per far sì che il lavoro accessorio sia tale, è necessario che venga utilizzato soltanto in specifici casi (es. baby-sitter per momentanee assenze dei genitori, colf/cameriera in caso di cene importanti, colf per pulizie straordinarie, ecc), cioè quando l'attività risulti marginale rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro esistenti e quindi sia ben evidente il carattere di occasionalità della prestazione. Il massimale dovrebbe quindi essere ridotto a € 2.000,00 per committente nel corso di un anno solare (200 ore annuali, 4 ore settimanali) e sarebbe anche opportuno che venisse introdotto un massimale relativo ai giorni di espletamento delle prestazioni (es. 30 giorni nel corso dell'anno solare).

Nella disciplina in oggetto non si fa alcun riferimento all'ammontare totale annuo del compenso che il prestatore di lavoro può ottenere con i vari lavori prestati - in contemporaneità o in differenti periodi dell'anno - presso più committenti (famiglie). Si parla, invece, di una esenzione dell'imposizione fiscale sul compenso e sulla permanenza, in capo al prestatore, della condizione di disoccupazione; questo può incentivare indirettamente il lavoratore domestico a non considerare tali prestazioni come legate ad un periodo transitorio della sua vita lavorativa, ma addirittura a considerarle più "interessanti"

di un rapporto di lavoro dipendente, disciplinato dal CCNL, con tutte le tutele ivi previste per lui stesso e per la società.

In conclusione, saremmo dell'idea che dovrebbe essere stabilito un limite massimo di reddito annuale per il prestatore di lavoro accessorio, specifico per il nostro settore, pari a € 3.000,00.

Il valore nominale del buono per le prestazioni accessorie - che è fissato dall'art. 1 del D.M. 30 settembre 2005, nella misura di 10 euro - appare troppo rigido e foriero di contestazioni e abusi da parte degli utilizzatori. Infatti, basti pensare al caso del datore di lavoro e del lavoratore che si accordano per l'assistenza ad un bambino (baby sitter), da remunerarsi con un buono per ogni ora di prestazione: cosa succede quando il prestatore lavora 2 ore e mezzo?

Sarebbe quindi opportuno diversificare l'importo dei buoni, in modo da consentire pagamenti personalizzati e relativi alle prestazioni effettivamente ricevute. Ciò potrebbe essere conseguito, con la previsione di speciali carnet di buoni, da utilizzarsi esclusivamente per il settore. Tali carnet dovrebbero essere contraddistinti da un'apposita stampigliatura di riconoscimento e dovrebbero contenere buoni di almeno 2 tagli, relativi a prestazioni di mezz'ora e di un'ora; il loro valore nominale dovrebbe essere ricavato dalla media oraria delle retribuzioni previste dal CCNL del settore domestico.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E PARTENZA PER LE FERIE

Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 16 giugno scorso, ha stabilito che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, possono partire temporaneamente dall'Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane, la quale assume lo stesso valore che in passato aveva il cedolino rilasciato dalla Questura (attestante l'avvenuta presentazione

nell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno).

Con ulteriore circolare del 27 giugno, lo stesso Ministero, per ovviare al problema relativo ai figli minori di 14 anni da inserire per la prima volta sul permesso di soggiorno dei genitori, ha disposto che le Questure - su richiesta - potranno concedere ai genitori stranieri un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata, sul quale risulterà iscritto il figlio minore.

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella
Vice Presidente: Ing. Lelio Casale
Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto
Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Geom. Adolfo Gardenghi, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Dott. Andrea Zini, Avv. Michele Zippitelli.
Tesoriere: Comm. Michele Vigne
Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

RIFORMA T.U. IMMIGRAZIONE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 giugno 2007, ha approvato il disegno di legge Amato-Ferrero, che, se approvato, conferirà delega al Governo per la riforma del Testo Unico sull'immigrazione (legge Bossi-Fini). Con questo provvedimento dovranno essere modificate la disciplina dell'immigrazione e la normativa sulla condizione dello straniero. Il testo passa ora all'esame del Parlamento.